Motivi e principali argomenti:

La ricorrente fa valere che la sentenza del Tribunale di primo grado va annullata per i seguenti motivi:

- a) il Tribunale di primo grado ha commesso un errore di diritto nell'applicazione dell'onere della prova in una causa in cui la ricorrente ha dimostrato che l'affermazione della Commissione è incompatibile con gli interessi economici della ricorrente e che essa, pertanto, è irrazionale;
- b) il Tribunale di primo grado ha commesso un errore di diritto nell'applicazione dell'onere della prova in una causa in cui le prove documentali sono ambigue e la ricorrente ha proposto una spiegazione alternativa plausibile del comportamento in questione;
- c) il Tribunale di primo grado ha commesso un errore di diritto nell'applicazione dell'onere della prova per quanto riguarda il grado di conferma richiesto per sostenere le dichiarazioni in questione che la Commissione utilizza a titolo di prova principale, ma che non sono plausibili, sono fortemente ambigue e contraddette da altre prove;
- d) il Tribunale di primo grado ha commesso un errore di diritto fornendo motivi contraddittori e inadeguati ove ha rilevato che la dichiarazione del sig. Becher (un impiegato della Mannesmann) del 21 aprile 1997 poteva confermare le dichiarazioni del sig. Verluca, direttore della Vallourec Oil & Gas, relative alla pretesa violazione per quanto riguarda i linepipe project.

Ricorso della Nippon Steel Corp. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 8 luglio 2004, cause riunite T-67/00, T-68/00, T-71/00 e T-78/00, JFE Engineering Corp., Nippon Steel Corp., JFE Steel Corp. e Sumimoto Metal Industries Ltd contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 22 settembre 2004

(Causa C-405/04 P)

(2004/C 284/20)

Il 22 settembre 2004 la Nippon Steel Corp., con sede in Tokyo, Giappone, rappresentata dagli avv.ti J.-F. Bellis e K. Van Hove, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) l'8 luglio 2004, nelle cause riunite T-67/00, T-68/00, T-71/00 e T-78/00, JFE Engineering Corp., Nippon Steel Corp., JFE Steel Corp. e Sumimoto Metal Industries Ltd contro Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee l'8 luglio 2004, nelle cause riunite T-67/00, T-68/00, T-71/00 e T-78/00, JFE Engineering Corp., Nippon Steel Corp., JFE Steel Corp. e Sumimoto Metal Industries Ltd contro Commissione delle Comunità europee nella parte in cui riguarda la Nippon Steel Corporation:
- annullare la decisione della Commissione 8 dicembre 1999, relativa ad un procedimento d'applicazione dell'art. 81 CE (Caso IV/E-1/35.860-B Tubi d'acciaio senza saldatura), nella parte in cui riguarda la Nippon Steel Corporation, o
- in subordine, qualora l'appello della ricorrene sia accolto solo nella parte relative ai linepipe project, ridurre di due terzi l'importo dell'ammenda inflitta alla Nippon Steel Corporation; e
- condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente dinanzi al Tribunale di primo grado e alla Corte di giustizia.

Motivi e principali argomenti:

La ricorrente fa valere che la sentenza del Tribunale di primo grado va annullata per i seguenti motivi:

- a) il Tribunale di primo grado ha commesso un errore di diritto nell'applicazione dell'onere della prova in una causa in cui la ricorrente ha dimostrato che l'affermazione della Commissione è incompatibile con gli interessi economici della ricorrente e che essa, pertanto, è irrazionale;
- b) il Tribunale di primo grado ha commesso un errore di diritto nell'applicazione dell'onere della prova in una causa in cui le prove documentali sono ambigue e la ricorrente ha proposto una spiegazione alternativa plausibile del comportamento in questione;
- c) il Tribunale di primo grado ha commesso un errore di diritto nell'applicazione dell'onere della prova per quanto riguarda il grado di conferma richiesto per sostenere le dichiarazioni in questione che la Commissione utilizza a titolo di prova principale, ma che non sono plausibili, sono fortemente ambigue e contraddette da altre prove;
- d) il Tribunale di primo grado ha commesso un errore di diritto fornendo motivi contraddittori e inadeguati ove ha rilevato che la dichiarazione del sig. Becher (un impiegato della Mannesmann) del 21 aprile 1997 poteva confermare le dichiarazioni del sig. Verluca, direttore della Vallourec Oil Gas, relative alla pretesa violazione per quanto riguarda i linepipe project.